



Ambito Distrettuale Sociale 14 – Alto Vastese
ECAD - Comune di Monteodorisio
Provincia di Chieti

Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2021. DGR ABRUZZO N. 770/2022

RICHIAMATI:

-la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

-la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

-la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

-l'art. 1, comma 255, della ca legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

-la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 14/01/2020, recante “Adozione del PNNA e riparto per le non autosufficienze del triennio 2019-2021”

- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14 aprile 2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, annualità 2021, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;



Comune di Monteodorisio

-la DGR n. 770/2022 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali, la ripartizione, la liquidazione e il pagamento della spesa delle risorse agli Ambiti Distrettuali Sociali;

- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/01 dell'11/01/2023 del Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati;

CONSIDERATO che questo Ente ha disposizione un importo complessivo pari ad € 28.766,00 per l'attuazione degli interventi;

CONSIDERATO che, come da disposizioni contenute nella DGR 009 DEL 12/12/2022, gli Ambiti Distrettuali Sociali possono procedere a soddisfare le liste di attesa originatesi a seguito dell'applicazione della DGR 589/2021, fermo restando che ogni ADS deve riservare una quota del finanziamento all'emanazione di appositi avvisi rivolti agli aventi diritto che non siano già beneficiari e non fossero ricompresi nelle liste di attesa;

RITENUTO di dover utilizzare l'importo disponibile in modo equo, ripartendo la somma in modo tale da soddisfare tre utenti in lista di attesa e tre nuovi utenti e che quindi le risorse disponibili per questo intervento sono pari ad € 14.126,00

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari, residenti nella Regione Abruzzo, che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, residente e domiciliato in uno dei Comuni dell'ADS 14 "Alto Vastese".

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art.1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia



Comune di Montedodorio

riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 3 INTERVENTO

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sarà erogato il seguente intervento:

1) **Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità** nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); l'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.

ART. 4 ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

1) **ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA**

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente e domiciliata in uno dei Comuni dell'ADS 14 “Alto Vastese”, non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente nella Regione Abruzzo.



Comune di Monteodorisio

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;

B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;

C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.



Comune di Monteodorisio

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2021 ex DGR 687 del 02.11.2021 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2022);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2021 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile;
- i richiedenti aventi diritto che siano già beneficiari del sostegno al caregiver oppure ricompresi nella lista di attesa (annualità 2020).

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE del richiedente in corso di validità;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

Le istanze, munite di tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentate entro e non oltre il termine delle ore 12.30 del 6 MARZO 2023 secondo le seguenti modalità:

- a mano all'Ufficio Protocollo dell'ECAD 14, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, in busta chiusa, indirizzato all'Ufficio di Piano, ECAD 14, Via V. Emanuele III n. 1, 66050 MONTEODORISIO (CH). La busta deve riportare la seguente dicitura: DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE annualità 2021
- per pec al seguente indirizzo: ecad14altovastese@legalmail.it con riportata all'oggetto la seguente dicitura DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE annualità 2021

L'Avviso e il modulo di domanda (allegato A) sono disponibili sul sito dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 14 "Alto Vastese" all'indirizzo www.comune.monteodorisio.ch.it e sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'Ambito "Alto Vastese" n. 14, nonché presso gli Sportelli di Segretariato Sociale dell'ECAD e dei Comuni dell'Ambito.



Comune di Monteodorisio

Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda gli utenti ricompresi nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 14 "Alto Vastese", troveranno assistenza presso gli Sportelli di Segretariato Sociale comunali nei giorni e negli orari di apertura.

ART. 6
ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

L'Ufficio di Piano valuterà l'ammissibilità formale di tutte le istanze presentate.
Comunicherà l'eventuale rigetto delle istanze prive dei requisiti e/o della documentazione richiesta.
Invierà le istanze relative alla misura di cui all'art. 4 comma 1 alla UVM, per quanto di competenza.
Provvederà ad elaborare la graduatoria sulla base dei criteri per la priorità di accesso (ex art. 4).
Procederà all'assegnazione del beneficio previo accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti e solo a seguito di sottoscrizione dell'accordo di fiducia.

ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI

Il RUP è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.
I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Monteodorisio, 13 FEBBRAIO 2023

IL RESP. UFFICIO DI PIANO
Sandro D'Ercole

IL R.U.P.
Dott. Gianluca Galante